

Raccolta della Giurisprudenza Sportiva Italiana in Materia di Safeguarding

A cura di **Stefano Bastianon** e **Michele Colucci**

Per Federazione, giurisdizione, in ordine cronologico partendo dalla giurisprudenza più recente - Aggiornata al 1° aprile 2026

Nota metodologica

La presente raccolta comprende le decisioni in materia di safeguarding che gli Autori hanno potuto reperire alla data di aggiornamento. Considerata la recente e rapida evoluzione della giurisprudenza sportiva su tali tematiche, la rassegna sarà oggetto di costante monitoraggio e progressivo aggiornamento nelle successive edizioni della [Guida sul Safeguarding in Ambito Sportivo](#), giunta alla XII edizione.

La sistematizzazione delle pronunce non risponde a una mera finalità ricognitiva, ma intende offrire uno strumento di analisi utile alla comprensione degli orientamenti interpretativi, delle criticità emerse e delle soluzioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, anche in funzione della corretta elaborazione e implementazione delle policy di safeguarding da parte delle organizzazioni sportive.

Gli Autori saranno grati a Federazioni, enti sportivi, safeguarding officers, professionisti e studiosi che vorranno segnalare ulteriori pronunce o provvedimenti rilevanti, al fine di contribuire all'arricchimento e alla completezza del lavoro.¹

Indice: I. Federazione Italiana Giuoco Calcio - II. Federazione Ginnastica Italiana - III. Federazione Italiana Baseball and Softball -IV. Federazione Italiana Vela

I. FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (FIGC)

Corte Federale FIGC, Sezione I, [Decisione n. 0105](#) del 31 marzo 2026

Parole chiave: *Molestie sessuali – Minori – Safeguarding - Squalifica*

La sentenza riguarda la condotta di un calciatore minorenni (e svincolato) responsabile di gravi e plurime condotte in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 4, commi 1 e 2, lett. c), d) ed h), del Regolamento

¹ Eventuali segnalazioni potranno essere indirizzate a *Stefano Bastianon* (stefano.bastianon@unibg.it) e a *Michele Colucci* (info@colucci.eu).

F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni. In particolare, il calciatore si è reso responsabile di:

1. **Molestie sessuali con richieste reiterate:** Il calciatore, trovandosi in camera con la vittima, ha avanzato ripetutamente richieste indesiderate a connotazione sessuale, proponendo somme di denaro crescenti: *“se per 10 euro poteva mettere il suo pene nel mio culo ... non dentro ma solo appoggiarlo”*.
2. **Intrusione forzata nel bagno e atti osceni:** A fronte del rifiuto della vittima, che si era rifugiata in bagno, l'incolpato ha forzato la porta - priva di serratura con chiave - è entrato nel bagno e *“ha appoggiato il proprio pene contro la cabina doccia nella quale la vittima si era nascosta, compiendo ripetutamente un movimento dall'alto verso il basso”*.
3. **Ulteriori tentativi di sopraffazione:** Dopo un momentaneo allontanamento, l'incolpato ha tentato nuovamente di bloccare la vittima, costringendola a rifugiarsi di nuovo in bagno; per farla uscire, ha rimosso la scheda che attivava la luce della camera e del bagno, lasciandola al buio fino a che non è stata costretta ad uscire.
4. **Comportamenti offensivi verso altri calciatori:** Nel corso del medesimo camp, l'incolpato ha rivolto ripetutamente espressioni gravemente offensive (*“Tua madre è una puttana”, “amore vieni su e scopami”*) ai calciatori nati negli anni 2009 e 2010, spesso dal balcone della stanza condivisa.

Con decisione pubblicata sul comunicato ufficiale n. 295 del 20 febbraio 2026, il Tribunale territoriale presso il Comitato territoriale Lazio ha affermato la competenza giustiziale del giudice federale, ma ha declinato la propria competenza territoriale in favore del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Abruzzo, sospendendo i termini di prescrizione e decadenza e dando alla Procura federale il termine di trenta giorni per la riassunzione della causa innanzi al giudice ritenuto competente. Il Tribunale territoriale ha rilevato che, in quanto il deferito, nel momento del fatto, non era tesserato per alcuna società, non potrebbe applicarsi il criterio dell'appartenenza al momento della violazione contestata, bensì, come unico criterio possibile, quello sussidiario del luogo di commissione dell'illecito. Adita in sede di gravame dalla Procura Federale, la Corte Federale di Appello, ritenuta la competenza del Tribunale federale per il Lazio, ha deciso la vicenda nel merito.

Dopo aver accertato la fondatezza degli addebiti rivolti all'incolpato, la Corte Federale di Appello ha affrontato il tema della sanzione da applicare. A tale riguardo, è stato sottolineato che, *“per costante giurisprudenza, la minore età non è una circostanza attenuante atipica, ma costituisce semmai sintomo della necessità di una profonda riflessione sullo spirito e sui valori cui deve essere improntata sempre l'attività sportiva, rappresentando pertanto, con la sua implicita negazione dei canoni di lealtà e correttezza, un vero e proprio disvalore aggiunto. In tal senso la pena irrogata ai giovani calciatori, per quanto debba pur sempre rispondere a criteri di ragionevolezza e proporzionalità, svolge anche una funzione educatrice al rispetto delle regole sportive di comportamento, secondo principi di lealtà, rispetto e correttezza (da ultimo,*

Corte fed. app. SS. UU., n. 30/2025-2026; ivi riferimenti ulteriori)”.

Tutt'al più, in vicende del genere, - prosegue la Corte - un trattamento più mite può essere accordato solo a un incolpato dodicenne, tenendo conto della sua capacità di comprensione, del suo stadio di sviluppo e della necessità che la risposta disciplinare svolga, in questa fase della sua vita, una funzione autenticamente rieducativa (Corte fed. app., SS.UU., n. 97/2025-2026); tutte circostanze che, nella specie, non ricorrono.

Pertanto, valutata la natura, la gravità e la particolare sgradevolezza dei fatti addebitati, assieme alla ostinata negazione di circostanze evidenti e alla totale mancanza di qualsiasi

segno di ravvedimento, la Corte ha ritenuto congrua la richiesta, formulata dalla Procura federale, della squalifica di due anni.

+++

Corte Federale FIGC, Sezione I , Decisione n. 0097 del 20 marzo 2026

Parole chiave: *Abuso sessuale – Molestia sessuale – Minori tesserati – Dolo – Comportamento scherzoso*

La pronuncia conferma la decisione resa dal TFN che aveva sanzionato con la squalifica di 1 anno un calciatore minorenni infraquattordicenne il quale, al termine di una partita, all'interno dello spogliatoio aveva costretto un compagno di squadra a compiere un atto a contenuto sessuale sulle sue parti intime suscitando nella vittima una condizione di diffuso disagio.

La sentenza si segnala per alcuni principi di diritto enunciati.

Innanzitutto, viene ribadita la possibilità che tesserati possano essere sanzionati per illeciti da loro commessi in relazione all'attività agonistica, a differenza di quanto accade nel processo penale in cui gli stessi minori non vanno incontro a responsabilità penale per espresso disposto dell'art. 97 C.P. che considera il minore di età inferiore ai 14 anni soggetto non imputabile. Ciò in relazione alla peculiarità del processo sportivo che ha regole del tutto diverse e che trova implicita conferma nell'art. 137, comma 2, del CGS che ricomprende tra i minori sanzionabili coloro che – come nel caso *de quo* – abbiano anagraficamente compiuto il dodicesimo anno di età e che non abbiano compiuto i 14 anni al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva. Il compimento del 12° anno di età costituisce quindi la linea di confine tra soggetti infraquattordicenni non punibili e soggetti infraquattordicenni punibili.

In secondo luogo, viene precisato che in termini generali, il comportamento posto in essere con finalità di scherzo vale ad escludere il dolo proprio del reato solo quando difetti in capo all'agente la volontà o l'accettazione del rischio di produrre una lesione concreta del bene giuridico protetto, dovendo ricordarsi che nei reati caratterizzati dal dolo generico questo sussiste anche nella forma del cd. "dolo eventuale". Ne consegue che laddove la condotta, pur scherzosa, lede comunque la libertà o l'integrità altrui con coscienza e volontà, il dolo sussiste e lo scherzo resta confinato a mero movente dell'azione come tale irrilevante.

Per quanto riguarda, invece, la quantificazione della sanzione, la CFA ha ritenuto congrua la squalifica di 1 anno comminata dal Tribunale sulla base sei seguenti elementi:

- la gravità dell'episodio in oggetto non solo in riferimento al gesto sessuale compiuto, ma anche al complessivo contesto in cui questo episodio è maturato al culmine di una serie di "prese in giro" che da alcuni mesi avevano preso di mira il giovanissimo calciatore;
- la vicenda in parola riguarda infatti giovanissimi atleti – minori di età assai prossima ai dodici anni - caratterizzati da una certa immaturità e dunque incapaci di comprendere appieno la gravità delle loro condotte e le conseguenze sul piano psicologico cagionate alla giovane vittima;
- l'esistenza di un contesto - quello dello spogliatoio di una squadra di calcio giovanile - caratterizzato dall'assenza di adeguata supervisione adulta e da dinamiche di gruppo che avevano già da tempo assunto connotati prevaricatori senza che alcun intervento educativo efficace fosse stato posto in essere dagli adulti responsabili.

Secondo la CFA dare rilevanza a tali circostanze "*non significa attenuare il giudizio di disvalore sulla condotta dell'incolpato, né ignorare le gravi conseguenze psicologiche subite dal piccolo omissis, puntualmente documentate dagli atti: significa, piuttosto, che la sanzione irrogata deve essere commisurata alla realtà del soggetto che la riceve, tenendo conto della*

sua capacità di comprensione, del suo stadio di sviluppo e della necessità che la risposta disciplinare svolga, in questa fase della sua vita, una funzione autenticamente rieducativa”.

+++

Corte Federale FIGC, Sezioni Unite, [Decisione n. 0088/2025-2026](#) del 9 febbraio 2026

Parole chiave: Abusi psicologici – Linguaggio offensivo – Discriminazione – Minori tesserati – Safeguarding – Posizione di garanzia – Responsabilità omissiva – Culpa in vigilando – Responsabilità oggettiva – Standard probatorio sportivo

Con la decisione in epigrafe, la Corte Federale d’Appello – Sezioni Unite – è intervenuta su un grave caso di abuso psicologico e di gestione autoritaria e discriminatoria all’interno di un settore giovanile femminile, con particolare attenzione alla tutela delle atlete minorenni e al ruolo del responsabile safeguarding.

Il procedimento trae origine dal deferimento di un allenatore, del presidente della società, di un dirigente di settore, del responsabile safeguarding, di una team manager e della società sportiva, per plurime violazioni del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento FIGC in materia di prevenzione e contrasto di abusi, violenze e discriminazioni.

Secondo quanto accertato in giudizio, l’allenatore avrebbe posto in essere un insieme sistematico di comportamenti umilianti, intimidatori e lesivi della dignità personale delle atlete. Tra gli episodi più gravi, è emerso che egli avrebbe chiesto ad alcune giocatrici di “fare male” a una compagna di squadra, sollecitandole a provocarle un infortunio così da escluderla dall’attività sportiva.

Accanto a tali pressioni, la Corte ha ritenuto provato l’uso reiterato di espressioni volgari, sessualmente allusive e denigratorie, pronunciate anche in presenza di minori. Le testimonianze raccolte hanno riportato frasi offensive rivolte alle atlete, caratterizzate da toni umilianti e da un linguaggio incompatibile con la funzione educativa dell’allenatore, con modalità espressive connotate da riferimenti sessuali e da espressioni gravemente lesive della dignità personale.

La difesa aveva tentato di ridimensionare tali espressioni qualificandole come “scherzi”, “battute da spogliatoio” o manifestazioni di “goliardia sportiva”. La Corte ha tuttavia escluso in modo netto che simili condotte possano trovare alcuna giustificazione nel contesto agonistico, ribadendo che il rispetto della dignità e dell’integrità psicologica delle atlete prevale su qualsiasi logica di risultato.

Particolare rilievo assume il passaggio motivazionale dedicato allo standard probatorio. Le Sezioni Unite hanno richiamato il criterio del “confortevole convincimento”, fondato sul principio del “più probabile che non”, ritenendo che le dichiarazioni delle atlete e della team manager costituissero elementi gravi, precisi e concordanti, idonei a fondare l’affermazione di responsabilità disciplinare.

La decisione assume rilevanza sistemica soprattutto nella parte in cui affronta le responsabilità omissive.

Essa ha infatti riconosciuto una responsabilità del presidente e dello stesso responsabile safeguarding, in ragione della loro posizione di garanzia. È stato evidenziato che: (i) la mera adozione formale del codice di condotta e del modello organizzativo non è sufficiente, (ii) l'assenza di un intervento tempestivo, pur a fronte di segnali e criticità emergenti, integra violazione dei doveri di vigilanza, (iii) la funzione del responsabile safeguarding non può ridursi a un adempimento burocratico, ma comporta obblighi concreti di prevenzione, monitoraggio e attivazione di misure correttive.

La Corte ha ravvisato profili di *culpa in vigilando* e di responsabilità omissiva, sottolineando che l'effettività del sistema di tutela si misura nella capacità di intercettare e gestire tempestivamente situazioni di rischio.

È stata inoltre confermata la responsabilità della società sportiva, non soltanto in via oggettiva per le condotte dei propri tesserati, ma anche per la mancata attuazione effettiva delle politiche di safeguarding. La documentazione adottata è stata ritenuta inidonea a escludere la responsabilità, in assenza di prova di una concreta applicazione e di un reale controllo organizzativo. All'esito del giudizio è stata confermata la squalifica pluriennale dell'allenatore ed è stata irrogata l'inibizione di sei mesi al presidente della società e al responsabile safeguarding; la stessa società è stata condannata al pagamento di un'ammenda di € 2.000,00.

La decisione n. 0088/2025-2026 segna un ulteriore passo nell'evoluzione della giurisprudenza federale in materia di safeguarding. Il principio affermato è chiaro: nel contesto sportivo giovanile non vi è spazio per linguaggi umilianti, allusivi o intimidatori, neppure se mascherati da "metodo educativo" o da "spirito agonistico".

Soprattutto, la Corte ribadisce che la responsabilità non si esaurisce nell'autore materiale dell'abuso, ma si estende a chi, per posizione e funzione, avrebbe dovuto prevenire, intercettare e interrompere la condotta.

+++

Corte Federale FIGC, Sezione I – [Decisione n. 0080/2025-2026](#) del 22 gennaio 2026

Parole chiave: Safeguarding – Tutela dei minori – Diffusione di immagini – Spogliatoi – Cyberbullismo – Responsabilità del Presidente – Responsabilità oggettiva – Proporzionalità della sanzione

La pronuncia in esame trae origine da un episodio verificatosi all'interno di uno spogliatoio di una squadra giovanile, nel quale un calciatore minorenni aveva ripreso con il proprio telefono cellulare un compagno di squadra privo di indumenti, in un momento descritto come scherzoso, condividendo poi il video con altri giovani tesserati.

Il procedimento disciplinare ha coinvolto il giovane autore della ripresa, il presidente della società e la società stessa, chiamati a rispondere di violazioni del Codice di Giustizia Sportiva, del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni e della policy federale per la tutela dei minori.

Il Tribunale territoriale, in primo grado, aveva escluso che la condotta integrasse bullismo o cyberbullismo ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Safeguarding, ritenendo non dimostrati i requisiti dell'aggressività sistematica e dell'intento dominativo.

La Procura federale, nel proporre reclamo, ha invece sostenuto che la diffusione del video dovesse essere ricondotta alla nozione di bullismo, chiedendo una diversa qualificazione giuridica e un inasprimento delle sanzioni.

La Corte Federale d'Appello – Sezione I – ha confermato l'impostazione del primo giudice sotto il profilo qualificatorio, evidenziando che il Regolamento richiede, per configurare bullismo o cyberbullismo, una condotta connotata da aggressività reiterata e da una volontà di sopraffazione. Nel caso di specie, l'episodio è stato ritenuto isolato.

Ciò non ha tuttavia escluso la rilevanza disciplinare del fatto. La Corte ha richiamato espressamente il divieto, contenuto nella Policy FIGC per la tutela dei minori, di acquisire o diffondere “*immagini offensive o potenzialmente imbarazzanti per un minore*”. È proprio in tale previsione che il Collegio ha individuato la violazione.

La condotta, pur non qualificabile come bullismo in senso tecnico, è stata ritenuta lesiva della dignità del giovane ripreso e contraria ai principi di tutela rafforzata dei minori che permeano l'ordinamento sportivo federale.

Di particolare rilievo è il passaggio motivazionale relativo alla posizione del presidente.

La Corte ha osservato che, una volta venuto a conoscenza dell'accaduto, egli si era limitato a vietare l'uso dei telefoni cellulari negli spogliatoi e a convocare una riunione con i genitori. Tali iniziative, pur apprezzabili, sono state giudicate tardive e non idonee a escludere una responsabilità per carenza di vigilanza preventiva.

È stato sottolineato che la tutela dei minori impone un dovere organizzativo rafforzato: non è sufficiente intervenire *ex post*, ma occorre predisporre regole chiare e misure effettive idonee a prevenire situazioni di rischio, specie in ambienti sensibili come gli spogliatoi.

La società è stata conseguentemente ritenuta responsabile, anche ai sensi del principio di responsabilità oggettiva, per le condotte dei propri tesserati e per l'insufficiente assetto preventivo.

La Corte ha ritenuto le sanzioni di primo grado non pienamente adeguate ai principi di afflittività e proporzionalità.

In accoglimento parziale del reclamo della Procura, l'inibizione del presidente è stata aumentata a due mesi, la squalifica del calciatore minorenni è stata elevata a sei giornate, l'ammenda alla società è stata incrementata a € 1.500,00.

La decisione n. 0080/2025-2026 assume rilievo nel delineare un confine interpretativo importante: non ogni episodio offensivo tra minori integra automaticamente bullismo o cyberbullismo ai sensi del Regolamento Safeguarding; tuttavia, la diffusione di “*immagini offensive o potenzialmente imbarazzanti per un minore*” costituisce comunque violazione disciplinare.

Il Collegio ribadisce inoltre che la protezione dell'integrità e della dignità dei giovani tesserati rappresenta un valore primario dell'ordinamento federale e che la responsabilità dirigenziale si misura non solo sulla reazione all'evento, ma sulla capacità di prevenirlo.

+++

Corte Federale FIGC – Sezione I, Decisione n. 0064/2025-2026 del 19 dicembre 2025

Parole chiave: *Safeguarding – Tutela dei minori – Linguaggio inappropriato – Posizione di garanzia – Responsabilità del presidente – Standard probatorio sportivo*

La decisione in epigrafe trae origine da un episodio verificatosi durante un allenamento della categoria “Pulcini”. Un istruttore era stato deferito per avere reagito in modo brusco alla richiesta di aiuto di un bambino con difficoltà motorie e per avere successivamente rivolto alla madre del minore, intervenuta in sua difesa, l'espressione: “è lui che comanda e può fare quello che vuole”, invitandola a portare il figlio in un'altra società.

Secondo l'atto di deferimento, vi sarebbero stati anche ulteriori comportamenti discriminatori e un'esclusione del bambino dalle convocazioni successive. Il Tribunale territoriale, tuttavia, aveva ritenuto provato soltanto il secondo episodio, irrogando all'istruttore un mese di inibizione, prosciogliendo il presidente e infliggendo un'ammenda minima alla società.

La Procura federale ha proposto reclamo, chiedendo un ampliamento dell'accertamento di responsabilità e un inasprimento delle sanzioni.

La Corte Federale d'Appello – Sezione I – ha confermato l'impostazione del primo giudice. In particolare, ha rilevato che le ulteriori accuse non risultavano supportate da elementi probatori “gravi, precisi e concordanti”, come richiesto nello standard del processo sportivo. Anche la frase “è lui che comanda e può fare quello che vuole”, pur riportata negli atti, non risultava provata in modo univoco in relazione alla sua effettiva portata e al contesto.

Quanto al presidente, la Corte ha escluso profili di responsabilità, valorizzando l'attivazione delle procedure interne e il richiamo rivolto all'istruttore. Non è stata ravvisata un'omissione grave tale da integrare una violazione autonoma.

In conclusione, la Corte ha confermato l'inibizione di un mese per l'istruttore, il proscioglimento del presidente, l'ammenda minima alla società.

La decisione ribadisce così un principio centrale: nei procedimenti in materia di tutela dei minori, la gravità dell'addebito non può supplire alla carenza di prova, e la responsabilità disciplinare richiede sempre un accertamento fondato su elementi solidi e coerenti.

+++

Corte Federale FIGC – Sezioni Unite, Decisione n. 0052/2025-2026 del 24 novembre 2025

Parole chiave: *Bullismo – Abusi verbali e fisici – Linguaggio denigratorio – Offese discriminatorie – Safeguarding – Responsabilità omissiva – Posizione di garanzia – Sanzioni*

Questa decisione riguarda un caso di gravità eccezionale nel contesto giovanile di una società sportiva dilettantistica, in cui la Procura Federale aveva deferito per violazioni del Codice di Giustizia Sportiva (art. 4) e del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni non solo alcuni calciatori minorenni, ma anche il presidente della società e altri soggetti in posizione di garanzia.

La Corte ha confermato che, nel corso della stagione sportiva 2024-2025 fino a novembre 2024, si sono verificati episodi ripetuti di bullismo e prevaricazione ai danni di un compagno di squadra (calciatore “E.P.”). In particolare:

- un giocatore, “nel corso delle gare e degli allenamenti”, avrebbe più volte proferito all’indirizzo della vittima le espressioni testuali: “*sei una pippa*” e “*non sai fare niente*”;
- nel corso di una cena durante un torneo, lo stesso calciatore e altri suoi compagni avrebbero pronunciato frasi testuali gravemente offensive e discriminanti, tra cui: “*A te piacciono i maschi*”, “*sei un frocio*” e “*sei un handicappato*”;
- in un episodio ancor più grave, la Corte ha ritenuto provato che alcuni giocatori avrebbero compiuto un atto di sopraffazione fisica e umiliante, consistente nell’aver immobilizzato la vittima e avergli strofinato i propri genitali sul volto, mentre altri compagni li hanno incoraggiati o comunque non hanno impedito l’atto.

La combinazione di tali atti è stata ritenuta idonea a suscitare nella vittima “una condizione di diffuso disagio”, con chiari risvolti psicologici e sociali, proprio in ragione della giovane età dei protagonisti e dell’ambiente sportivo giovanile in cui tali condotte si sono svolte.

Il presidente della società, all’epoca dei fatti titolare dei poteri di rappresentanza, è stato ritenuto responsabile per omessa adozione di misure idonee a prevenire e contrastare tali episodi, “*consentendo, e comunque non impedendo*”, che si verificassero comportamenti di bullismo e prevaricazione ripetuti.

Anche la società sportiva è stata considerata responsabile, sia in via diretta sia in via oggettiva ai sensi dell’art. 6 CGS, per non aver attuato un adeguato presidio di tutela del benessere psicofisico dei propri tesserati e per non avere efficacemente implementato le misure di prevenzione previste dal Regolamento di *safeguarding* e dalla *Policy per la tutela dei minori*.

In accoglimento parziale del reclamo proposto dalla Procura Federale contro la decisione di primo grado, la Corte Federale d’Appello – Sezioni Unite ha disposto l’irrogazione delle seguenti sanzioni al presidente della società, squalifica di 1 anno e 4 mesi; al principale tesserato (autore materiale di molte delle condotte), squalifica di 8 mesi; al secondo tesserato coinvolto, squalifica di 6 mesi; alla società sportiva, ammenda di € 5.000,00.

Questa decisione costituisce un momento giurisprudenziale di forte valenza perché: (i) riconosce che condotte reiterate di bullismo e discriminazione, espresse anche tramite linguaggio offensivo e atti di sopraffazione, rientrano pienamente nella disciplina federale di contrasto ad abusi e violenze; (ii) riafferma l’obbligo delle società sportive e dei loro organi direttivi di attuare concretamente le politiche di *safeguarding* e di vigilare attivamente perché tali condotte non si verificano; (iii) ribadisce che lo standard di tutela deve essere particolarmente rigoroso in ambienti in cui sono coinvolti minori, con l’obiettivo di promuovere non solo l’attività agonistica ma anche il benessere psicofisico degli atleti.

+++

Corte Federale FIGC – Sezioni Unite, Decisione n. 0041/2025-2026 del 31 ottobre 2025

Parole chiave: *Denigrazione tramite chat – Linguaggio offensivo – Messaggistica digitale – Safeguarding – Violazione art. 4 CGS – Responsabilità disciplinare – Squalifica*

La pronuncia trae origine dal reclamo di un tecnico tesserato per due società dilettantistiche, deferito dalla Procura Federale per plurime violazioni del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) e del Regolamento federale. In particolare, il deferimento riguardava una lunga serie di condotte denigratorie e offensive messe in atto tramite gruppi di messaggistica digitale nei confronti della propria precedente società, di suoi dirigenti, tesserati e calciatori minorenni.

La Corte ha confermato che l'imputato aveva utilizzato due gruppi WhatsApp – denominati “La Banda di Piazza” e “La Banda Infame” – per inviare e diffondere espressioni giudicate gravemente offensive e diffamatorie. Tra queste, il provvedimento riporta testualmente appellativi come:

“infami”, “giuda”, “lecchini”, “falsi”, “merde”, “sbirri”, “cagasotto”, “coglioni”.

Queste espressioni, dirette non solo a dirigenti e tesserati maggiorenni ma anche a calciatori minorenni, sono state considerate dal Tribunale come parte di una condotta sistematica di denigrazione, reiterata nel tempo e facilitata dall'uso di piattaforme digitali.

Oltre ad espressioni offensive, l'imputato aveva anche inviato materiale inappropriato a connotazione sessuale e messaggi che miravano a normalizzare l'uso di sostanze stupefacenti, alcool e la frequentazione di centri scommesse da parte di minori.

Il Tribunale federale nazionale di primo grado aveva ritenuto provate tali violazioni, irrogando una squalifica di 2 anni e 8 mesi, tenendo conto della pluralità delle violazioni e del coinvolgimento di soggetti minorenni.

In sede di reclamo, il reclamante contestava vari aspetti procedurali e sostanziali (inclusa la configurazione della violazione di *safeguarding* e l'aggancio temporale di alcune norme). La Corte Federale d'Appello – Sezioni Unite ha analizzato la questione in modo rigoroso, confermando complessivamente l'impianto sanzionatorio di primo grado ma con alcune modifiche motivazionali e di quantificazione della pena.

In particolare, la Corte ha evidenziato che: (i) le espressioni offensive riportate nei due gruppi WhatsApp costituivano “condotta denigratoria, reiterata e sistematica” nei confronti della società e dei suoi tesserati, con linguaggio chiaramente lesivo dei doveri di lealtà e correttezza previsti dall'art. 4 del CGS; (ii) tali comportamenti, pur posti in chat private, sono documentabili e provabili come fonte probatoria valida nell'ambito della giustizia sportiva; (iii) anche l'invio di materiale sessualmente connotato e i messaggi che normalizzavano usi vietati ai minori risultavano in contrasto con la disciplina federale e i principi generali di tutela, disciplina e correttezza.

La Corte Federale d'Appello – Sezioni Unite ha in parte accolto il reclamo rideterminando la pena sulla base della continuazione delle violazioni contestate in capo all'imputato. La

squalifica definitiva irrogata è stata di 2 anni e 6 mesi di squalifica, tenendo conto della gravità, della reiterazione, dell'uso di mezzi digitali e del coinvolgimento di minori.

Questa decisione è significativa perché ribadisce che messaggi offensivi e denigratori diffusi tramite piattaforme digitali, anche in contesti "privati", possono integrare violazioni disciplinari gravi se reiterati e dirigenti a scopo denigratorio. Inoltre essa conferma l'applicabilità dell'art. 4 CGS anche a condotte di comunicazione digitale, con particolare attenzione alla tutela dei minori e sottolinea l'importanza della prova documentale in formato digitale e la sua piena utilizzabilità nell'ambito dei procedimenti sportivi.

+++

Comunicato Stampa FIGC n. 100/AA del 22 agosto 2025

Parole Chiavi: *Procedimento Disciplinare -Responsabilità Dirigenti e Safeguarding Officer – Responsabilità Diretta e Oggettiva -Sanzioni*

Con Comunicato Stampa n. 100/AA del 22 agosto 2025, la FIGC ha annunciato la conclusione di un procedimento disciplinare che ha coinvolto l'allenatore, i dirigenti e il responsabile safeguarding di una società di calcio, a seguito di gravi condotte tenute nella stagione 2024/2025.

In particolare, l'allenatore è stato accusato di aver ripetutamente rivolto espressioni offensive e umilianti ai propri giocatori, tra cui anche calciatori minorenni, sia durante gli allenamenti sia nelle gare ufficiali. In un episodio specifico, un giovane calciatore è stato pesantemente insultato in campo e all'intervallo, fino a decidere di abbandonare la squadra.

I dirigenti (presidente, vicepresidente e direttore sportivo) e il responsabile safeguarding sono stati ritenuti responsabili per non aver impedito questi comportamenti, pur essendone a conoscenza, e per non aver informato tempestivamente la Commissione Federale di Safeguarding, come previsto dai regolamenti FIGC. La società, di conseguenza, è stata chiamata a rispondere per responsabilità diretta e oggettiva.

Il procedimento si è chiuso con un accordo tra le parti, che ha portato all'applicazione delle seguenti sanzioni: squalifica di 4 mesi per l'allenatore, periodi di inibizione da 2 aa 4 mesi per i dirigenti e il responsabile safeguarding, e un'ammenda di Euro 750,00 pecuniaria per la società.

+++

Corte Federale FIGC – Sezione I, Decisione n. 0023/2025-2026 del 14 aprile 2025

Parole chiave: *Comportamento antisportivo – Linguaggio offensivo e violento – Blasfemie – Condotta aggressiva – Responsabilità disciplinare – Settore giovanile*

La vicenda vede protagonista un tecnico qualificato di una squadra Under 17, deferito dalla Procura Federale per una serie di condotte tenute sia in gara sia negli allenamenti che, a giudizio degli organi di giustizia sportiva, si collocavano in palese contrasto con i principi di disciplina, correttezza e lealtà che devono ispirare chi riveste ruoli di responsabilità tecnica

nel calcio giovanile. Nel deferimento originario venivano ricostruiti – tra altri – i seguenti episodi:

In occasione di una gara di campionato, sul terreno di gioco, il tecnico avrebbe inseguito un proprio giocatore dopo la sostituzione, gridandogli *“Tu non vai da nessuna parte”* e colpendolo con una gomitata alle costole. In un’altra partita, avrebbe pronunciato nei confronti di un giocatore avversario la frase *“figlio di puttana”* e, più in generale, nei confronti dei calciatori da lui allenati avrebbe utilizzato un linguaggio aggressivo con *“parolacce e bestemmie”* per richiamarli. In allenamento e in gare successive, ribadiva comportamenti verbalmente ostili, pur non emergendo, secondo il collegio giudicante, elementi idonei a dimostrare altri comportamenti fisici oltre al primo episodio.

Queste condotte erano state contestate come violazioni dell’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva – per non avere mantenuto condotta coerente con i principi di correttezza e lealtà – nonché di diverse norme del Regolamento del Settore Tecnico che richiamano l’obbligo di esempio educativo da parte degli allenatori verso i giovani tesserati.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare aveva ritenuto provate le diverse contestazioni mosse dalla Procura, ritenendo che i fatti raccontati fossero supportati da dichiarazioni concordanti di testimoni e da elementi indiziari coerenti. In particolare, le espressioni offensive e il comportamento fisico aggressivo erano considerati incompatibili con il ruolo educativo dell’allenatore in un settore giovanile. Sulla base di ciò, era stata irrogata al tecnico una squalifica di sei mesi.

L’allenatore aveva quindi proposto reclamo avverso la decisione, sollevando questioni sulla valutazione probatoria e sulla fondatezza di alcune contestazioni.

La Corte Federale d’Appello – Sezione I ha però rigettato il reclamo, ritenendo che lo standard probatorio tipico dei procedimenti sportivi – basato sulla valutazione degli elementi documentali e delle dichiarazioni acquisite – fosse stato soddisfatto. La Corte ha ribadito che: (i) le condotte aggressive, il linguaggio offensivo e le bestemmie, pur non essendo rilevate nel referto arbitrale, risultano ampiamente comprovate da dichiarazioni di testimoni e da altri elementi istruttori; (ii) un tecnico, soprattutto in ambito giovanile, deve dare esempio di disciplina, correttezza e rispetto: atteggiamenti contrari a questi principi, inclusi richiami fisici e linguaggio gravemente irrispettoso, integrano illecito disciplinare anche se avvenuti durante gare ufficiali; (iii) tale comportamento contrasta con l’art. 37, comma 2, del Regolamento del Settore Tecnico che prescrive come indispensabile l’esempio di comportamento educativo da parte di chi ha il ruolo di guida tecnica.

In conclusione, la sanzione di sei mesi di squalifica è stata confermata nella sua legittimità, con espressa conferma della rilevanza disciplinare delle condotte contestate.

+++

Corte Federale FIGC – Sezioni Unite, [Decisione n. 0092/2025-2026](#) del 17 marzo 2025

Parole chiave: *Safeguarding – Abuso psicologico – Linguaggio denigratorio – Discriminazione – Comportamento inaccettabile – Responsabilità del presidente e della società – Sanzioni*

Con la pronuncia in epigrafe, la Corte Federale d'Appello – Sezioni Unite si è pronunciata su un caso di grave abuso psicologico e discriminazione ai danni di giovani calciatori Under 15 all'interno di una società sportiva dilettantistica, confermando e rafforzando i principi di tutela dei minori nello sport e l'effettività delle misure di *safeguarding*.

La vicenda nasce dalle segnalazioni presentate nel gennaio 2024 sul Portale Tutela Minori della FIGC circa condotte ripetute contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità da parte dell'allenatore di una squadra di settore giovanile di terzo livello e della sua società.

Le indagini istruttorie hanno portato all'accertamento di numerose espressioni e comportamenti lesivi posti in essere dall'allenatore nei confronti dei giocatori Under 15, tra cui – in diverse occasioni, sia in allenamento sia durante gare ufficiali – espressioni testuali come:

- *“adesso ti faccio entrare pippa ma ti do 5 minuti ed inizia a contarli. Se non mi dimostri qualcosa di buono ti prendo a calci in culo”*;
- *“dai tanto vedi che non ce la fai a correre con sto culone”*;
- *“una massa di pippe e che non eravamo buoni”*;
- *“il calcio non era per noi e che dovevamo lasciar perdere”*;
- *“qui comando io e chi se ne vuole andare se ne può andare a me non me ne frega un cazzo”*;
- *“o mi date il bagnoschiuma o mi tocco il pisello e poi vi tocco in faccia”*;
- *“chi vi si incula andate andate io tanto rimango qua”*;
- nonché messaggi inviati su chat di squadra dal tenore letterale: *“digli alla federazione se non hanno un cazzo da fare il giorno dopo”*, *“io ritorno a casa alle 21 e mi alzo alle 3.45 digli alla federazione del cazzo”*. In un'altra occasione è stato rilevato anche l'uso di frasi discriminatorie quali *“in questo campo non devono entrare comunisti e froci”*.

La Corte ha ritenuto che tali espressioni, pronunciate in più contesti e con linguaggio ripetuto, configurassero un comportamento lesivo della dignità personale dei giovani atleti, integrando abuso psicologico e discriminazione secondo i valori fondamentali della *Policy per la tutela dei minori* e delle *Linee guida FIGC in materia di safeguarding*.

Non solo l'allenatore è stato ritenuto responsabile per tali condotte, ma anche il presidente della società e la società stessa sono stati sanzionati per omessa adozione di misure idonee a garantire e tutelare i principi espressi nella *“Policy per la tutela dei minori”*, consentendo o comunque non impedendo che si verificassero gli episodi contestati.

Il Tribunale federale nazionale, in primo grado, aveva già accertato la responsabilità disciplinare delle parti e aveva inflitto inibizione, squalifica e ammenda; con la decisione di Sezioni Unite queste misure sono state confermate, ribadendo il principio che l'abuso psicologico, la discriminazione e l'uso di linguaggio offensivo e intimidatorio nei confronti dei minori nel contesto sportivo sono incompatibili con i principi di lealtà, correttezza e probità sportiva.

Questa pronuncia rappresenta un punto di svolta nella disciplina federale in materia di tutela dei minori nello sport, rafforzando l'obbligo delle società e dei propri dirigenti non solo di adottare formalmente le *policy* di prevenzione, ma di attuarle concretamente e di vigilare

attivamente affinché non si verificino abusi psicologici o discriminatori nei confronti di atleti minorenni.

La decisione stabilisce inoltre che il diritto alla salute psicologica e al benessere emotivo dei minori prevale sull'interesse ai risultati sportivi, e che condotte caratterizzate da linguaggio aggressivo e discriminatorio non possono essere giustificate come semplice "colorito colloquiale" o metodo motivazionale.

+++

Corte Federale FIGC – Sezione I, Decisione n. 0057/2024-2025 del 2 dicembre 2024

Parole chiave: *Safeguarding* – *Bullismo* – *Abuso psicologico* – *Ammissibilità* – *Responsabilità omissiva* – *Violazione art. 4 CGS* – *Sanzioni*

La pronuncia trae origine da un deferimento della Procura Federale nei confronti di due calciatori minorenni e del presidente di una società sportiva, oltre alla società stessa, per gravi fatti avvenuti al termine di una seduta di allenamento della squadra Under 14.

Secondo gli atti, i due giovani calciatori, all'interno dello spogliatoio e mentre facevano la doccia, avrebbero posto in essere un comportamento di prevaricazione, sopraffazione e bullismo, persuadendo un loro compagno di squadra ad atteggiamenti umilianti e degradanti consistiti nel farsi "*baciare per due volte consecutive il pene*" da parte di uno di loro.

La Procura li aveva deferiti con l'accusa di violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) – che impone a tutti i soggetti federali di mantenere un comportamento conforme ai principi di etica, correttezza, lealtà e rettitudine morale – oltre alla contestazione di responsabilità per il presidente della società per omessa adozione di misure idonee a tutelare i valori e i principi espressi nella *Policy per la tutela dei minori*.

Il Tribunale Federale Territoriale aveva dichiarato nulla la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari a carico dei minorenni, ritenendo irregolare la forma di comunicazione, e aveva quindi disposto la restituzione degli atti alla Procura senza pronunciarsi nel merito.

Avverso tale decisione, la Procura Federale ha proposto reclamo alla Corte Federale d'Appello, lamentando l'erroneità delle conclusioni del primo giudice e la mancata valutazione del merito dei fatti, insistendo sull'esistenza di prove sufficienti e sulla regolarità delle notifiche richieste per legge.

La Corte Federale d'Appello – Sezione I ha ritenuto fondato il reclamo della Procura, dando seguito alle doglianze relative alla notifica delle comunicazioni e alla omissione di decisione sul merito dei fatti. In particolare, essa ha affermato che la notifica agli esercenti la potestà genitoriale dei minori doveva considerarsi valida in termini sostanziali anche se effettuata tramite PEC o presso la sede societaria (secondo le modalità di cui all'art. 53 CGS), e che ciò non poteva inficiare irrimediabilmente l'atto di conclusione delle indagini. Inoltre, la Corte ha stigmatizzato l'omessa pronuncia di primo grado circa il comportamento dei minorenni e del presidente, con particolare riferimento alla mancata valutazione in merito alla responsabilità del dirigente in relazione alla *Policy per la tutela dei minori*. Infine, essa ha sottolineato che il presidente non aveva prodotto alcuna difesa specifica in ordine alla contestazione di

omissione di misure organizzative e preventive volte a contrastare situazioni di bullismo tra i giovani tesserati;

La Corte, pertanto, ha riformato la decisione di primo grado, assumendo direttamente la competenza per decidere nel merito delle contestazioni che erano state omesse dal Tribunale territoriale. In accoglimento del reclamo e con piena valutazione dei fatti posti in essere, la Corte ha irrogato l'inibizione di 18 mesi al presidente della società, la squalifica di 2 anni a ciascuno dei due calciatori minorenni coinvolti negli episodi di bullismo, l'ammenda di € 10.000,00 alla società sportiva,

Queste misure sono state disposte in ragione dell'accertata gravità dei fatti, della loro riferibilità all'attività sportiva federale e della responsabilità omissiva della società nel non predisporre adeguate misure preventive e di tutela nei confronti dei minori.

La Decisione n. 0057/CFA del 2 dicembre 2024 è significativa perché afferma che comportamenti di sopraffazione e bullismo tra giovani calciatori, anche se avvenuti in ambiente privato come lo spogliatoio, rientrano nel perimetro della giurisdizione federale disciplinare qualora abbiano nesso funzionale con l'attività sportiva. Inoltre essa ribadisce l'obbligo per le società di adottare e attuare misure di tutela e di prevenzione concrete, nonché di vigilare affinché tali condotte non si verifichino. Infine essa riconosce che le posizioni di garanzia (quali quella del presidente) possono generare responsabilità disciplinare qualora il titolare ometta di attivare misure di *safeguarding efficaci*

+++

Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, [Decisione n. 191](#) del 17 marzo 2026

e

Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, [Decisione n. 184](#) del 10 marzo 2026

Parole chiave: *Linguaggio discriminatorio – Denigrazione – Discriminazione – Abuso psicologico – Omessa adozione misure correttive – Omessa comunicazione nomina responsabile abusi*

La vicenda disciplinare prende avvio dalle segnalazioni relative ai metodi utilizzati dall'allenatore di una squadra *Juniors*. Nei suoi confronti veniva contestata una condotta complessiva caratterizzata da linguaggio offensivo, denigratorio e, in alcuni casi, discriminatorio, rivolto a diversi giovani calciatori.

In particolare, le contestazioni riguardavano una pluralità di espressioni utilizzate nei confronti dei ragazzi, differenziate per contenuto e destinatari. Nei confronti del calciatore A.I., l'allenatore avrebbe fatto uso di frasi fortemente volgari e umilianti, tese a mortificarne le capacità sportive e personali (*“Porco Dio mi hai rotto i coglioni, per me puoi anche andare a fare la doccia”, “Io non so come cazzo facevi tu a giocare l'anno scorso”, “hai avuto paura prima?”, “Cosa no, che ti stava tremando il labbro”, “va bene, tu sei dislessico”, “te l'ho detto già tre volte, sciacquati dai coglioni e vattene via”*).

Analogamente, verso il calciatore A.C. sarebbero state rivolte frasi derisorie e svilenti, con richiami infantili e allusivi a una presunta debolezza caratteriale (*“vai a piangere dalla mamma e sciacquati dai coglioni”*). Nei confronti di G.P., invece, emerge un profilo più grave, in quanto le espressioni utilizzate avevano contenuto apertamente discriminatorio su base razziale (*“tu non capisci niente e per giunta sei pure negro”*). Diversa, ma comunque problematica, la posizione di altri calciatori: F.G. veniva apostrofato con un soprannome (*“Hello Kitty”*) a sfondo ironico ma potenzialmente derisorio, mentre nei confronti di V.B.J.I. veniva utilizzata un’espressione fortemente offensiva (*“sacco di merda”*) legata alla sua condizione fisica.

Nel corso del procedimento il Tribunale (Decisione n. 191) ha ricostruito il contesto in cui tali espressioni venivano pronunciate, e, pur rilevando come l’allenatore facesse abitualmente uso di espressioni certamente gergali, volgari, assai colorite e ai limiti della correttezza e della decenza, ha ritenuto che non sussistessero gli estremi per poter affermare che nei confronti del calciatore A.I. fosse stato perpetrato un abuso psicologico (art. 4, comma 1 lett. a, del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni) ad opera del suo allenatore.

Analogamente, il Tribunale ha ritenuto di poter lasciare in disparte la vicenda che ha interessato il calciatore F.G., chiamato per diversi giorni *“Hello Kitty”* in quanto si era presentato agli allenamenti con un vistoso ciuffo di capelli tinto di biondo, posto che tutti i soggetti sentiti avevano dichiarato che si trattava di uno scherzo, sia pure di gusto discutibile, e lo stesso F.G. si è detto per nulla offeso e forse divertito dal nomignolo usato dall’allenatore che evidentemente non ricordava ancora il suo nome.

Diverso è stato invece il giudizio sulle espressioni a contenuto discriminatorio e gravemente denigratorio rivolte ad altri calciatori. In particolare, è stata ritenuta provata la pronuncia di frasi a sfondo razziale nei confronti del giocatore di colore (G.P.), nonché di espressioni offensive legate alla condizione fisica dell’altro atleta in sovrappeso (V.B.J.I.). Il Tribunale, infatti, pur considerando che tutti i soggetti auditi avevano confermato che le espressioni cui si è appena detto venivano proferite dall’allenatore in tono scherzoso e senza la volontà di offendere, non sia tollerabile che un soggetto presente nell’ambiente calcistico da moltissimi anni, con trascorsi da calciatore professionista, allenatore della squadra Juniores Nazionale composta da soli calciatori minorenni nei confronti dei quali è chiamato a insegnare disciplina e rispetto per lo sport e per tutti coloro che lo praticano e a svolgere un importante ruolo educativo che va oltre la disciplina sportiva, si possa permettere di pronunciare frasi ingiustificate e ingiustificabili che, per loro manifesta natura sono certamente discriminatorie e denigratorie. Per tali motivi all’allenatore è stata inflitta la sanzione di 4 mesi di squalifica.

Accanto alla figura dell’allenatore, vi è quella del dirigente e responsabile contro gli abusi al quale è stata contestata una responsabilità omissiva in quanto, pur essendo stato informato delle condotte dell’allenatore tramite segnalazioni formali, egli non avrebbe attivato le misure necessarie a prevenire o interrompere gli abusi, né applicato i protocolli previsti dalla normativa federale. La sua responsabilità, dunque, non deriva da comportamenti attivi, ma dall’inerzia rispetto a una situazione che avrebbe dovuto gestire.

Analogamente si riscontra per il presidente della società. Anche nei suoi confronti le contestazioni riguardavano principalmente omissioni: da un lato, non aver adottato misure idonee a prevenire i comportamenti dell’allenatore; dall’altro, violazioni formali legate alla

tardiva comunicazione del responsabile scontro gli abusi e alla mancata presentazione alle audizioni della Procura Federale.

Infine, la società sportiva è stata chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per le condotte dei propri tesserati.

Le posizioni del responsabile contro gli abusi, del presidente e della società (Decisione n. 184) sono state chiuse con accordi ex art. 127 Codice di Giustizia Sportiva FIGC con le seguenti sanzioni: Responsabile contro gli abusi: inibizione di 2 mesi e 20 giorni, Presidente: inibizione di 4 mesi, società: ammenda di € 1.200.

+++

Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, Decisione n. 164 del 16 febbraio 2026

Parole chiave: *Safeguarding – Responsabilità oggettiva – Omessa nomina responsabile abusi – Omessa adozione codice di condotta*

La decisione riguarda il procedimento disciplinare promosso dalla Procura Federale nei confronti di un allenatore della categoria “Primi Calci” di una società di calcio, del presidente della società, del responsabile Safeguarding e della stessa società.

L’indagine trae origine da una segnalazione presentata il 31 marzo 2025 tramite la piattaforma FIGC Safeguarding da una madre di un tesserato della società avversaria, relativa alla gara del 29 marzo 2025. Secondo la segnalazione, l’allenatore avrebbe tenuto un comportamento inadeguato nei confronti di bambini di circa 7-8 anni, utilizzando toni di voce molto elevati, gestualità accentuata e richiamando i piccoli atleti per nome dopo errori tecnici, generando in loro tensione e insicurezza. Era stata inoltre riferita, ma non direttamente constatata, la possibile condivisione di una fotografia dei bambini con commenti denigratori.

L’istruttoria ha incluso l’audizione di numerosi testimoni, tra cui dirigenti, allenatori e tesserati di entrambe le società. Dalle dichiarazioni raccolte è emerso un quadro sostanzialmente concorde: l’allenatore è stato descritto come emotivamente coinvolto, con tono di voce alto e gestualità energica, ma non sono state confermate offese, insulti o frasi umilianti. Nessun testimone ha riferito episodi di aggressività verbale o violenza psicologica, né sono emerse conseguenze psicologiche sui minori.

Il Tribunale ha quindi ritenuto che, pur potendo apparire migliorabile sotto il profilo pedagogico, la condotta dell’allenatore non integrasse una violazione disciplinare in materia di Safeguarding, mancando una concreta lesione dell’integrità o della dignità dei minori. Di conseguenza, l’allenatore è stato prosciolto. Per gli stessi motivi, è stato prosciolto anche il presidente con riferimento alla contestazione di non aver impedito il comportamento dell’allenatore.

Diversa valutazione è stata compiuta in relazione agli obblighi organizzativi previsti dal Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni. È stato accertato che la società non aveva nominato entro il 31 dicembre 2024 il Responsabile Safeguarding (nomina avvenuta solo il 16 aprile 2025), né aveva adottato e comunicato entro

i termini il Modello Organizzativo di Controllo (MOC) e il Codice di Condotta. Inoltre, il responsabile Safeguarding non ha trasmesso tempestivamente la documentazione richiesta dalla Commissione Safeguarding e non si è presentato alle audizioni, nonostante ripetuti solleciti e proroghe.

Il Tribunale ha ritenuto tali omissioni disciplinarmente rilevanti. La tardiva regolarizzazione non ha escluso la responsabilità per la violazione dei termini previsti. Pertanto, è stata irrogata al Presidente la sanzione di 2 mesi di inibizione, al Responsabile Safeguarding 4 mesi di inibizione per la reiterata mancata collaborazione, e alla società un'ammenda di 600 euro a titolo di responsabilità diretta e oggettiva.

In conclusione, mentre è stata esclusa la responsabilità disciplinare per i fatti relativi alla condotta dell'allenatore in campo, sono state sanzionate le gravi omissioni organizzative e procedurali in materia di Safeguarding.

+++

Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, [Decisione n. 128](#) del 29 dicembre 2025

Parole chiave: *Abuso psicologico – Discriminazione – Safeguarding - Responsabilità oggettiva - Squalifica*

La decisione n. 128/TFNSD 2025-2026 del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – trae origine da un esposto presentato alla Procura Federale il 6 giugno 2025 dal padre di una calciatrice tesserata per una società partecipante al campionato di Eccellenza femminile del Comitato Regionale Toscana (stagione sportiva 2024-2025). Nell'esposto si denunciavano gravi condotte poste in essere dall'allenatore della prima squadra femminile.

In particolare, all'allenatore veniva contestato di aver richiesto, in data 18 novembre 2024 durante una cena con alcune giocatrici, di provocare volontariamente un grave infortunio (“*spaccare una gamba*” o “*un ginocchio*”) a una compagna di squadra, al fine di impedirle di giocare e di sottrarsi a presunte pressioni esercitate dal padre della stessa, consulente e sponsor della società. A fronte del rifiuto delle atlete, il tecnico avrebbe inoltre sollecitato l'isolamento progressivo della calciatrice dal gruppo squadra.

Parallelamente, l'istruttoria ha accertato che l'allenatore, nel corso della stagione sportiva, aveva reiteratamente rivolto alle calciatrici frasi offensive, volgari e discriminatorie, anche a sfondo sessuale, lesive della dignità e dell'autostima delle tesserate, talvolta in presenza di minori della squadra Juniores (“*troie... siete delle lesbiche di merde... vi deve venire il clitoride duro..., fate schifo*”). Tali espressioni sono state confermate da numerose audizioni, che hanno descritto un clima intimidatorio e degradante.

Il Tribunale ha richiamato l'art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico e il Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, sottolineando come i tecnici debbano essere esempio di disciplina e correttezza e garantire un ambiente sano, sicuro e inclusivo. Le condotte accertate integrano abuso psicologico, sopraffazione e isolamento, in violazione dei principi posti a tutela del benessere psico-fisico delle atlete, valore ritenuto prevalente rispetto al risultato sportivo.

Quanto alle altre posizioni, il Presidente della società e il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni sono stati prosciolti per mancanza di prova circa una loro effettiva conoscenza dei fatti. Diversamente, la dirigente accompagnatrice/team manager e un dirigente sono stati ritenuti responsabili per omissione dell'obbligo di segnalazione, avendo avuto piena conoscenza delle condotte senza darne tempestiva comunicazione agli organi competenti (Responsabile safeguarding e Commissione federale).

La società è stata ritenuta responsabile a titolo oggettivo per i comportamenti dei propri tesserati, non avendo adottato misure idonee a prevenire e contrastare le condotte abusive, pur avendo formalmente nominato un responsabile safeguarding.

In conclusione, il Tribunale ha irrogato all'allenatore la sanzione di quattro anni di squalifica; a un dirigente e alla team manager sei mesi di inibizione; alla società un'ammenda di euro 1.500,00, disponendo il proscioglimento degli altri deferiti. La decisione ribadisce la centralità della tutela della dignità, dell'integrità e del benessere psicologico delle atlete nell'ordinamento sportivo.

+++

Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, Decisione n. 66 del 3 ottobre 2025

Parole chiave: *Safeguarding - Responsabilità oggettiva - Posizione di garanzia - Impianto sportivo -*

Con Decisione n. 66/TFNSD-2025-2026, depositata il 3 ottobre 2025, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare si è pronunciato sul deferimento nei confronti del presidente e legale rappresentante di una società di calcio a 5 femminile e della società stessa, in relazione a fatti avvenuti al termine di una gara del Campionato Nazionale Under 19

Il procedimento trae origine da una segnalazione presentata tramite la piattaforma Safeguarding FIGC dalla presidente della società ospite, la quale denunciava il comportamento inappropriato del custode del palazzetto dello sport utilizzato per la gara. Secondo quanto riferito, al termine dell'incontro disputato il 1° marzo 2025, il custode – non tesserato FIGC e dipendente di una ditta di pulizie incaricata dal gestore dell'impianto – avrebbe fatto ingresso negli spogliatoi occupati dalle atlete della squadra ospite, sollecitandole con modi ritenuti irrispettosi a lasciare rapidamente i locali per consentire le operazioni di pulizia. Alcune giocatrici, ancora intente a rivestirsi, sarebbero state costrette a completare le operazioni di asciugatura dei capelli all'esterno, mentre parte dei loro effetti personali sarebbe stata spostata nel corridoio senza consenso.

La Procura Federale ha ritenuto di contestare al presidente della società ospitante la violazione dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver impedito tali condotte, nonché alla società la responsabilità diretta per l'operato del proprio legale rappresentante.

Nel corso del procedimento è emerso, tuttavia, che il soggetto autore dei comportamenti contestati non era tesserato della società deferita, bensì dipendente di una società terza incaricata della gestione e pulizia dell'impianto sportivo, con il quale la società utilizzatrice aveva un mero rapporto di locazione dell'impianto. Non sono emersi elementi idonei a dimostrare una condotta attiva o omissiva imputabile al presidente o alla società, né

precedenti episodi che potessero far sorgere un obbligo di specifica vigilanza su quel soggetto.

Dalle audizioni svolte in fase istruttoria è risultato, anzi, che una dirigente della società ospitante, informata dell'accaduto, si era attivata contattando i responsabili del gestore dell'impianto affinché intervenissero sull'addetto alle pulizie.

Il Tribunale ha dunque escluso la configurabilità di una posizione di garanzia così ampia da rendere la società sportiva responsabile dell'operato del personale dipendente di un soggetto terzo, in assenza di specifici comportamenti negligenti o di un potere diretto di organizzazione e controllo su di esso.

Alla luce di tali considerazioni, è stato pronunciato il proscioglimento del presidente e della società, ritenendo insussistente ogni responsabilità disciplinare per i fatti contestati.

+++

Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, Decisione n. 64 del 2 ottobre 2025

Parole chiave *Safeguarding - Tutela dei minori - Responsabilità dirigenziale - Responsabilità oggettiva - Patteggiamento ex art. 127 CGS*

Con Decisione n. 64/TFNSD-2025-2026, depositata il 2 ottobre 2025, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare si è pronunciato su un deferimento della Procura Federale riguardante una società dilettantistica veneta, il suo presidente e il responsabile del settore giovanile

La vicenda trae origine da un episodio avvenuto il 13 aprile 2025, prima di una gara del campionato Under 16 Regionali. In tale occasione, l'allenatore della squadra avrebbe rivolto ai giovani calciatori, riuniti nello spogliatoio, espressioni volgari e gravemente lesive della loro dignità e autostima (“*Se non avete voglia di giocare e di tirare fuori le palle basta che vi mettiate a novanta e lo prendiate nel culo e siete a posto*”). Le frasi, pronunciate in un contesto educativo e sportivo, sono state ritenute incompatibili con il ruolo formativo proprio di un tecnico del settore giovanile.

Secondo quanto ricostruito dalla Procura, il Responsabile Safeguarding della società avrebbe informato tempestivamente sia il presidente sia il responsabile del settore giovanile dell'accaduto. Nonostante ciò, l'allenatore avrebbe continuato a svolgere regolarmente la propria attività fino al termine della stagione sportiva 2024-2025. Ai due dirigenti è stata quindi contestata la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione alla normativa federale in materia di prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni e alle Linee Guida FIGC a tutela dei minori.

Alla società è stata inoltre contestata la responsabilità diretta e oggettiva per le condotte dei propri tesserati e dirigenti, ai sensi dell'art. 6 CGS.

Prima dell'apertura dell'udienza, le parti hanno raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 127 CGS (c.d. patteggiamento), sottoposto alla valutazione del Tribunale. Quest'ultimo, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni proposte, ha dichiarato efficaci gli accordi.

In applicazione dell'intesa, sono state irrogate due mesi di inibizione al responsabile del settore giovanile, due mesi di inibizione al presidente, un'ammenda di euro 400,00 alla società.

La decisione evidenzia l'importanza della responsabilità dirigenziale nella gestione delle situazioni che coinvolgono atleti minorenni, ribadendo che i vertici societari sono chiamati a intervenire prontamente quando vengano segnalati comportamenti potenzialmente lesivi della dignità dei giovani tesserati. La pronuncia si inserisce nel solco della crescente attenzione dell'ordinamento sportivo verso la tutela dei minori e l'effettiva attuazione delle misure di safeguarding.

+++

Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, Decisione n. 59 del 25 settembre 2025

Parole chiave: *Molestia sessuale - Tutela dei minori (safeguarding) - Denigrazione societaria - Proselitismo illecito*

Con Decisione n. 59/TFNSD-2025-2026, depositata il 25 settembre 2025, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, si è pronunciato su deferimento della Procura Federale nei confronti di un allenatore di calcio a 5, tesserato nelle stagioni sportive 2023-2024 e 2024-2025 presso due diverse società dilettantistiche

Il procedimento trae origine dall'esposto presentato dalla prima società di appartenenza del tecnico, che denunciava una serie di condotte ritenute gravemente lesive dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva. Al centro della vicenda vi erano due gruppi WhatsApp, composti prevalentemente da calciatori minorenni tesserati per la società segnalante, nei quali l'allenatore aveva mantenuto un ruolo attivo anche dopo il suo allontanamento dall'incarico principale.

Dall'istruttoria è emerso che il tecnico aveva intrapreso, all'interno di tali chat, una sistematica opera di denigrazione nei confronti della società e dei suoi dirigenti, utilizzando espressioni gravemente offensive e irrispettose (“*ivi inclusi gli appellativi di “infami”, “giuda”, “lecchini”, “falsi”, “merde”, “sbirri”, “cagasotto” e “coglioni”*). La creazione di un secondo gruppo, più ristretto, è stata interpretata dal Tribunale come un tentativo di proseguire tali comunicazioni evitando che i contenuti potessero essere divulgati all'esterno. Le eccezioni difensive relative all'inutilizzabilità degli screenshot sono state respinte, anche perché l'autenticità dei messaggi era stata riconosciuta dallo stesso incolpato e confermata dagli altri partecipanti.

Particolarmente grave è stata ritenuta la condotta consistente nell'invio, all'interno del gruppo composto esclusivamente da minorenni, di immagini raffiguranti un minore in atteggiamenti sessualmente espliciti, in un caso accompagnate da espressioni a contenuto sessuale. Il Tribunale ha qualificato tale comportamento come molestia sessuale ai sensi del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni (c.d. normativa di safeguarding), ritenendo integrata la violazione dell'art. 28 bis CGS.

Ulteriori profili di responsabilità sono stati ravvisati nei messaggi con cui l'allenatore, sempre all'interno delle chat, faceva riferimento in tono disinvolto al consumo di alcol e sostanze

stupefacenti e alla frequentazione di centri scommesse, minimizzandone la portata e normalizzandone l'uso davanti a ragazzi minorenni. Secondo il Tribunale, tali condotte si pongono in netto contrasto con il ruolo educativo e di guida che l'ordinamento sportivo attribuisce all'allenatore, specie nel settore giovanile.

È stata inoltre accertata un'attività di proselitismo posta in essere dal tecnico mentre era ancora tesserato per la prima società: egli aveva infatti sollecitato alcuni giovani atleti a trasferirsi presso un'altra società, per la quale avrebbe poi assunto incarico nella stagione successiva. Tale comportamento, aggravato dalla contemporanea opera di delegittimazione della società di appartenenza, è stato ritenuto lesivo delle norme che tutelano la libertà e la serenità delle scelte dei calciatori, in particolare se minori.

Valutata la pluralità delle violazioni, la loro reiterazione, il coinvolgimento di soggetti minorenni e la posizione di responsabilità rivestita dall'allenatore, il Tribunale ha irrogato la sanzione della squalifica per anni due e mesi otto, ritenuta proporzionata alla gravità complessiva dei fatti accertati.

+++

Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, [Decisione n. 136](#) del 23 gennaio 2025

Parole chiave: *Abuso psicologico - Tutela dei minori – Safeguarding - Responsabilità omissiva - Discriminazione*

Con Decisione n. 136/TFNSD-2024-2025, depositata il 23 gennaio 2025, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare si è pronunciato sul deferimento nei confronti del presidente, dell'allenatore di una squadra Under 15 e della relativa ASD, in relazione a gravi condotte tenute nel corso della stagione sportiva 2023-2024

Il procedimento trae origine da diverse segnalazioni pervenute tramite il Portale “Tutela Minori” da parte di genitori di atleti minorenni, che denunciavano ripetuti comportamenti aggressivi e lesivi posti in essere dall'allenatore della squadra Under 15. In particolare, al tecnico veniva contestato di aver rivolto a un calciatore minorenne (“*adesso ti faccio entrare pippa ma ti do 5 minuti ed inizia a contarli. Se non mi dimostri qualcosa di buono ti prendo a calci in culo*”; “*dai tanto vedi che non ce la fai a correre con sto culone*”) e all'intero gruppo squadra (“*una massa di pippe e che non eravamo buoni*”; “*il calcio non era per noi e che dovevamo lasciar perdere*”; “*qui comando io e chi se ne vuole andare se ne può andare a me non me ne frega un cazzo*”; “*o mi date il bagnoschiuma o mi tocco il pisello e poi vi tocco in faccia*”; “*chi vi si incula andate andate io tanto rimango qua*”) espressioni gravemente offensive, umilianti e discriminatorie, sia durante allenamenti sia in occasione di gare ufficiali, nonché di aver utilizzato toni volgari e irrispettosi anche nella chat di squadra, includendo frasi di scherno e di disprezzo verso la Federazione.

Tra le condotte oggetto di accertamento figuravano insulti relativi alle capacità atletiche dei ragazzi, minacce verbali, frasi a contenuto sessualmente allusivo e un'espressione apertamente discriminatoria pronunciata durante un allenamento. Tali episodi, secondo la

prospettazione accusatoria, integravano violazioni dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 4 CGS, nonché delle norme del Regolamento del Settore Tecnico.

Al presidente della società veniva contestata una responsabilità omissiva per non aver adottato misure idonee a prevenire e contrastare tali comportamenti, in violazione della Policy FIGC per la tutela dei minori e delle linee guida in materia di safeguarding. Alla società, infine, era contestata la responsabilità diretta e oggettiva per le condotte dei propri tesserati.

Nel corso del procedimento, su richiesta della difesa, il Tribunale ha disposto un supplemento di indagine, con l'audizione di numerosi calciatori della squadra. Sebbene alcuni ragazzi abbiano ridimensionato la portata degli episodi, è emerso in modo concordante che l'allenatore utilizzasse abitualmente un linguaggio aggressivo e colorito, confermando in larga parte le dichiarazioni dei segnalanti. Il Tribunale ha ritenuto tali dichiarazioni attendibili e sufficienti, nel quadro probatorio proprio del processo sportivo, a integrare una ragionevole certezza circa la sussistenza degli illeciti.

La decisione valorizza in modo significativo la normativa in materia di tutela dei minori e safeguarding, richiamando il d.lgs. 39/2021, le linee guida FIGC e la necessità di garantire un ambiente sportivo sano, rispettoso della dignità e del benessere psico-fisico dei giovani atleti. Le condotte accertate sono state qualificate come abuso psicologico, negligenza e comportamento discriminatorio, in aperto contrasto con i principi che devono ispirare l'attività sportiva giovanile.

Il Tribunale ha inoltre evidenziato come la società, specie in quanto realtà di settore giovanile di terzo livello, fosse tenuta ad adottare modelli organizzativi, codici di condotta e misure di prevenzione concrete, delle quali non è stata fornita adeguata prova. Da ciò è derivata la conferma della responsabilità del presidente per omissione e della società per responsabilità diretta e oggettiva.

In conclusione, il TFN ha irrogato sei mesi di inibizione al presidente, nove mesi di squalifica all'allenatore, un'ammenda di euro 3.000 alla società.

La pronuncia rappresenta un significativo intervento in materia di tutela dei minori nello sport, ribadendo che l'obiettivo educativo e formativo dell'attività giovanile prevale su ogni logica di risultato e non tollera comportamenti lesivi della dignità dei giovani atleti.

+++

II. FEDERAZIONE GINNASTICA ITALIANA (FGI)

Tribunale Federale Nazionale, [Sentenza n. 1 del 13 febbraio 2026](#)

Parole chiave: Abuso psicologico - Violenza fisica - Tutela dei minori - Responsabilità oggettiva – Applicazione consensuale della sanzione

Con Sentenza n. 1/2026, il Tribunale Federale della Federazione Ginnastica d'Italia, riunitosi il 13 febbraio 2026, ha esaminato il procedimento n. 19/2025 instaurato nei confronti di una

tecnica e della società, nonché del presidente del sodalizio, per una serie di gravissime condotte poste in essere nei confronti di ginnaste, in larga parte minorenni

Secondo l'impostazione accusatoria, la tecnica avrebbe, per un lungo arco temporale (dal 2022 al gennaio 2025), adottato modalità di allenamento caratterizzate da insulti reiterati, umiliazioni pubbliche e sistematiche svalutazioni delle atlete, con espressioni gravemente offensive riferite sia alle capacità sportive sia all'aspetto fisico delle ginnaste (*"faccia da insulsa" riferito alla sola omissis e a tutte "stupide", "cretine", "deficienti", "siete delle merde", "teste di cazzo", "non valete niente" oppure offendendole con insulti riferiti al loro aspetto fisico quali: "balene", "ciccione", "maiali"*). Tali comportamenti sono stati qualificati come abuso psicologico, in quanto idonei a generare un clima relazionale tossico, fondato sulla paura, sulla vergogna e sulla manipolazione autoritaria.

Accanto alla violenza verbale, il capo di incolpazione descrive una escalation verso condotte di natura fisica: tirate di capelli, schiaffi, afferramenti al collo con conseguenti segni visibili, lancio di attrezzi contro le atlete, spintoni e strattonamenti anche in occasione di competizioni ufficiali. In un episodio particolarmente grave, durante i Campionati italiani, la tecnica avrebbe afferrato con forza il braccio di una ginnasta, conficcandovi le unghie e colpendola con uno schiaffo. Il Tribunale ha ricondotto tali fatti alla categoria dell'abuso fisico e della coercizione psicologica, aggravati dalla marcata asimmetria di potere tra adulto e minore.

Ulteriori condotte contestate riguardano pratiche disciplinari lesive della dignità personale, quali l'imposizione di non bere o non andare in bagno fino al raggiungimento della prestazione richiesta, il taglio forzato delle unghie contro la volontà delle ginnaste, l'imposizione di limitazioni nei contatti con i genitori e la prosecuzione degli allenamenti nonostante malori o infortuni. In un caso, la tecnica avrebbe inoltre fornito indicazioni di natura sanitaria senza possedere le necessarie competenze, aggravando le condizioni fisiche di una atleta.

Tali comportamenti sono stati ritenuti in violazione del Regolamento di Giustizia FGI, del Codice di comportamento sportivo CONI e delle Linee Guida federali in materia di tutela dei minori e prevenzione di abusi e discriminazioni, con applicazione delle aggravanti previste per la reiterazione e la gravità delle condotte.

Per quanto concerne il presidente della società, gli è stata contestata l'omessa diffusione e applicazione delle Safeguarding Policy e la mancata informazione ai genitori circa il nominativo del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni. Tuttavia, in relazione alla sua posizione e a quella della società, è stata presentata una richiesta congiunta di applicazione consensuale della sanzione ai sensi dell'art. 65 del Regolamento di Giustizia.

Il Tribunale, valutata la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti e la congruità delle sanzioni proposte, ha dichiarato efficace l'accordo, irrogando al presidente due mesi di sospensione e un'ammenda di euro 600,00, e alla società un'ammenda di euro 1.200,00, limitatamente alla responsabilità oggettiva. La decisione si chiude con un espresso invito agli incolpati ad astenersi in futuro da ulteriori mancanze disciplinari.

La pronuncia si colloca nel solco di una sempre più rigorosa applicazione delle norme di safeguarding nello sport, riaffermando la centralità della tutela dell'integrità fisica e psicologica delle atlete, in particolare quando minori, rispetto a qualsiasi logica di prestazione o risultato agonistico.

+++

III. FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL AND SOFTBALL (FIBS)

Tribunale Federale Nazionale, Decisione 16 gennaio 2026

Parole chiave: *Certificato carichi pendenti – Culpa in eligendo - Diligenza*

La decisione trae origine da una segnalazione dell'Ufficio Safeguarding federale relativa a presunti abusi sessuali ai danni di minori avvenuti durante un campo estivo organizzato da una società sportiva affiliata. Il soggetto accusato dei fatti era un collaboratore volontario non tesserato, chiamato a svolgere attività con i bambini. Non essendo tesserato, egli non poteva essere giudicato dalla giustizia sportiva; il procedimento si è quindi concentrato sulla responsabilità della società e del suo presidente pro-tempore.

La Procura Federale ha contestato alla società e al dirigente di non aver adottato adeguate cautele nella fase di selezione del collaboratore. In particolare, è stato rilevato che il soggetto era stato ammesso a operare a contatto con minori senza una verifica preventiva completa dei requisiti morali e professionali. Il certificato dei carichi pendenti era stato acquisito solo successivamente all'inizio dell'attività, il *curriculum* presentava elementi generici e non approfonditi, e non risultavano effettuate ulteriori verifiche, neppure attraverso controlli agevolmente accessibili. Inoltre, sono state contestate carenze nelle misure organizzative e di prevenzione del rischio in un contesto particolarmente delicato quale quello delle attività con minori.

Nel ricostruire i fatti, il Tribunale ha distinto due momenti: la fase precedente alla scoperta delle condotte e quella successiva. Con riferimento alla fase iniziale, il Collegio ha ritenuto che la società e il presidente non abbiano esercitato la diligenza richiesta nella scelta del collaboratore. La decisione richiama il principio della cosiddetta "*culpa in eligendo*": chi affida incarichi che comportano contatti diretti con minori deve effettuare controlli rigorosi e preventivi. L'obbligo di tutela, secondo il Tribunale, non è meramente formale ma sostanziale, e impone un livello di prudenza qualificato, specie in ambito sportivo giovanile. È stato inoltre richiamato il quadro normativo in materia di safeguarding, le disposizioni federali, i principi del Codice di comportamento sportivo CONI e l'obbligo di richiedere il certificato penale per attività a diretto contatto con minori. Secondo il Tribunale, infatti, "*tale obbligo di verifica non costituisce una mera facoltà, ma integra il contenuto della diligenza esigibile ex art. 1176, comma 2, c.c. che, per i soggetti che rivestono cariche sociali e responsabilità tipiche, in ambito sportivo si configura come diligenza professionale qualificata (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 17740/2015). Del resto, tale obbligo comporta una responsabilità nei confronti di soci e tesserati finalizzata a garantire la sicurezza delle attività, soprattutto quando si sceglie un soggetto da affiancare nella gestione di minori. In questi casi è richiesta una valutazione particolarmente rigorosa, attenta e consapevole, in considerazione della delicatezza dell'ambito e degli interessi coinvolti e della necessità primaria di garantire la tutela, la sicurezza e il benessere dei bambini*".

Diversamente, il Tribunale ha valutato positivamente il comportamento tenuto dalla società una volta ricevuta la segnalazione. Il collaboratore è stato immediatamente allontanato, è stato coinvolto il referente safeguarding, sono stati informati gli organi competenti ed è stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria. Inoltre, la società ha successivamente modificato

e rafforzato il proprio modello organizzativo e il codice di condotta. Per questa seconda fase non è stata ravvisata responsabilità disciplinare.

La responsabilità è stata quindi limitata alla fase di reclutamento e alle carenze preventive. In applicazione delle norme federali e dei principi di vigilanza e tutela dei minori, il Tribunale ha irrogato un'ammenda alla società e una sanzione di interdizione temporanea al presidente pro-tempore.

La decisione assume particolare rilievo sotto il profilo del safeguarding sportivo: essa afferma con chiarezza che le società affiliate hanno un obbligo attivo e rigoroso di prevenzione quando organizzano attività con minori. Anche in assenza di un accertamento penale definitivo, la giustizia sportiva può ravvisare responsabilità disciplinare qualora emergano carenze organizzative e difetti nei controlli preventivi, ribadendo che la tutela dei minori costituisce un principio centrale dell'ordinamento sportivo.

+++

IV. FEDERAZIONE ITALIANA VELA (FIV)

Corte Federale di Appello FIC, [decisione n. 1/2025](#) del 5 settembre 2025

Parole Chiavi: Abusi Fisici e Psicologici — Tutela dei Minori - Omessa Vigilanza – Responsabilità Disciplinare

Con la decisione in epigrafe, la Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Vela si è pronunciata su una complessa vicenda disciplinare riguardante episodi di violenza fisica e psicologica verificatisi all'interno di una società sportiva, in danno di minori tesserati. Il procedimento trae origine da segnalazioni e indagini che hanno portato all'adozione di sanzioni disciplinari nei confronti di istruttori, dirigenti e del circolo affiliato, ritenuti responsabili, a vario titolo, di condotte lesive e di omessa vigilanza.

In primo grado il Tribunale Federale aveva irrogato sanzioni particolarmente gravi, tra cui sospensioni pluriennali, radiazioni e un'ammenda nei confronti della società sportiva. Avverso tale decisione sono stati proposti numerosi reclami da parte dei soggetti sanzionati, dalla Procura Federale e da terzi interessati, sollevando eccezioni sia di natura procedurale (in particolare sulla utilizzabilità delle prove e sulla sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del giudizio penale) sia di merito.

La Corte, dopo aver respinto le principali eccezioni preliminari, ha confermato l'impianto generale della responsabilità disciplinare, ribadendo l'autonomia del giudizio sportivo rispetto a quello penale e la legittimità dell'utilizzo delle prove acquisite. Tuttavia, applicando il principio di proporzionalità, ha rimodulato alcune sanzioni, riducendone la durata in relazione a specifiche posizioni soggettive, pur confermando la gravità dei fatti accertati e la responsabilità della società per carenze organizzative e di controllo.